

Comune di Casapesenna

(PROVINCIA DI CASERTA)

AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE.

(Art 1 Legge 21 Marzo 1990, n. 53)

IL SINDACO

VISTO l'Art. 1, comma 1, della Legge 21 marzo 1990, n. 53, pubblicata sulla G. U. n. 68 del 22 marzo 1990, che ha istituito, presso la cancelleria di ciascuna Corte d'Appello, un apposito Albo di persone idonee all'Ufficio di Presidente di seggio elettorale;

RILEVATO che, ai fini dell'aggiornamento periodico di detto Albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nel predetto Albo presentando apposita domanda scritta al Sindaco, ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 53/1990;

INVITA

gli elettori che desiderino essere inseriti nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale, a **presentare domanda, entro il 31 ottobre 2020** presso questo Comune, che troverà sul sito www.comune.casapesenna.ce.it

Si precisa che l'inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che nella domanda, redatta in carta semplice, devono indicarsi: le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, il titolo di studio, la residenza.

Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ed all'art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 *

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi all'ufficio elettorale comunale, durante il normale orario di lavoro.

Casapesenna li 01/10/2020

IL SINDACO

Marcello De Rosa

** Ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali e dell'art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, non possono esercitare le funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie:*

- a) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, Poste e Telecomunicazioni, Trasporti;*
- b) gli appartenenti alle Forze armate in servizio;*
- c) coloro che svolgono, presso le A.S.L., le funzioni già attribuite al medico provinciale, all'ufficiale sanitario o al medico condotto;*
- d) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, normalmente addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;*
- e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;*
- f) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il 70° anno di età;*
- g) gli elettori interdetti per infermità mentale.*